

COPIA

Comune di Rieti



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 13 del 27/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di Febbraio ore 16:30, e seg. nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata nelle forme di legge, dal Presidente in data 21 Febbraio 2020 con nota prot. n. 9663, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di seconda convocazione. Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio Comunale Antonio Boncompagni. Risultano presenti il Sindaco e n. 17 Consiglieri e assenti, sebbene invitati, n. 15 Consiglieri, come segue:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Cicchetti Antonio	Sindaco	Presente
Angelucci Alessio	Consigliere	Assente
Antonacci Enzo	Consigliere	Assente
Avetti Emiliana	Consigliere	Assente
Boncompagni Antonio	Consigliere	Presente
Calabrese Giosue'	Consigliere	Presente
Carrozzoni Matteo	Consigliere	Presente
Casanica Roberto	Consigliere	Presente
Chiarinelli Claudia	Consigliere	Assente
De Marco Morena	Consigliere	Presente
Di Marco Angela	Consigliere	Presente
Di Vittorio Fabrizio	Consigliere	Presente
Donati Roberto	Consigliere	Presente
Eleuteri Stefano	Consigliere	Presente
Forgini Francesco	Consigliere	Presente
Imperatori Moreno	Consigliere	Presente
Labonia Simone	Consigliere	Assente
Leonardi Elena	Consigliere	Assente
Ludovisi Giovanni	Consigliere	Assente
Manzi Maria Teresa	Consigliere	Presente
Mareri Domenico	Consigliere	Assente
Mezzetti Alessandro	Consigliere	Assente
Nobili Fabio	Consigliere	Presente
Paris Alberta	Consigliere	Assente
Petrangeli Simone	Consigliere	Assente
Ramacogi Maurizio	Consigliere	Presente
Rosati Letizia	Consigliere	Presente
Rossi Mauro	Consigliere	Assente
Saletti Ettore Italo	Consigliere	Assente
Sebastiani Andrea	Consigliere	Assente
Tosoni Antonio	Consigliere	Assente

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 14.03.2014 è stato approvato il “Regolamento per la gestione delle aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni”;

Verificato che al capo 5° di detto Regolamento è previsto che le convenzioni di affidamento in concessione delle aree verdi pubbliche abbiano una durata di anni 3 (tre), rinnovabile una sola volta per una pari durata con atto formale, previa valutazione da parte dell’Ente del precedente periodo di gestione in “concessione”;

Accertato che il periodo di affidamento in concessione, di cui al capo 5° del regolamento, in taluni casi, caratterizzati da cospicui investimenti, non risulta adeguato ai fini dell’ammortamento della spesa iniziale necessaria per avviare l’attività economica prevista;

Viste le seguenti modifiche al “Regolamento per la gestione delle aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni”, predisposte dal Settore V – Ufficio Verde Pubblico, e allegate alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale:

CAPO 1° ASPETTI GENERALI

- ✓ **al punto 2 (Forme di gestione e collaborazione)** viene aggiunta un’ulteriore forma di gestione – *Adozione ad oggetto specifico*
Questo tipo di adozione ha per oggetto soltanto una specifica attività, quali ad es. la piantumazione di alberature, l’impianto di essenze floreali, l’innaffiaggio di aiuole, alberature e simili. L’unico onere assunto dal soggetto proponente è quello relativo all’oggetto dell’adozione mentre da parte del concedente non si ha assunzione di alcun onere.
- ✓ **il punto 3 (Soggetti legittimati) viene sostituito come di seguito:**
In relazione al diverso grado di impegno richiesto dalle diverse modalità gestionali delle aree a verde, sono tipicamente legittimati a assumere il servizio:
 - *in “concessione” gli Enti pubblici, i soggetti con ragione sociale di Impresa e gli Enti no profit;*
 - *in “adozione”: Enti pubblici, Enti no profit, (Associazioni di quartiere, Associazioni di volontariato), ed anche cittadini singoli o associati, comunque senza finalità lucrative;*
 - *in “adozione ad oggetto specifico”: Enti no profit (Associazioni di quartiere, Associazioni di volontariato) ed anche cittadini singoli o associati;*
 - *con “sponsorizzazione”: soggetti con ragione sociale di Impresa*
- ✓ **il punto 4 (Caratteristiche delle aree oggetto dell’affidamento) viene sostituito come di seguito:**
Sulla base delle modalità di gestione delle aree verdi di cui al punto 2 e delle caratteristiche di soggetti legittimati, di cui al punto 3, verranno affidati:
 - *mediante “concessione” le aree verdi comunali suscettibili di utilizzazione mediante attività a valenza economica, le aree verdi comunali di maggior estensione e quelle comprendenti attrezzature sportive o ludiche o ad esse contigue;*
 - *mediante “adozione” le aree suscettibili di una utilizzazione particolare e prevalentemente a servizio di quartieri: possono comprendere piccole strutture sportive o ludiche a valenza rionale (tuttavia con uso non esclusivo degli abitanti del rione);*

COPIA

- mediante "adozione ad oggetto specifico" tutte le aree verdi comunali escluse quelle già oggetto di altre forme di gestione;
- mediante "sponsorizzazione" le aree a verde idonee ad ospitare impianti pubblicitari compatibili con la natura e posizione dell'area.

CAPO 2°

NORME GESTIONALI E SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE

- ✓ alle Attività fondamentali comuni a tutti i tipi di affidamento viene aggiunto il seguente periodo: *Al fine di implementare il patrimonio arboreo nelle aree verdi comunali, potranno, altresì, essere autorizzate piantumazioni di nuovi alberi a condizioni che i soggetti proponenti si facciano carico dell'attecchimento degli stessi mediante innaffiaggio, zappatura, ecc. per un periodo minimo di anni tre e comunque per tutto il tempo necessario all'attecchimento stesso.*

CAPO 5°

PROCEDURE DI SELEZIONE, MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La parte: "Oltre i casi previsti dal bando pubblico ovvero in caso di esito negativo dello stesso, si potrà procedere ad assegnare per periodi comunque inferiori all'anno le aree verdi pubbliche rimaste deserte, ma richieste successivamente dagli offerenti, quando tali richieste risultino coerenti con l'azione e gli obiettivi del Comune.

La convenzione di affidamento della aree verdi pubbliche di cui al presente regolamento ha durata:

- per un periodo di anni 3 (tre) rinnovabile una sola volta per una pari durata con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente del precedente periodo di gestione in "concessione";
- per un periodo di anni 1 (uno) per le aree affidate in "adozione" e mediante "sponsorizzazione" con decorrenza dalla data di stipula della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo tacito in assenza di contestazioni", **viene sostituita come di seguito:**

Oltre i casi previsti dal bando pubblico, ovvero in caso di esito negativo dello stesso, si potrà procedere ad assegnare le aree verdi pubbliche rimaste deserte richieste successivamente, quando tali richieste risultino coerenti con l'azione e gli obiettivi del Comune; la durata delle relative convenzioni scadrà al momento della pubblicazione del nuovo bando.

Nel caso di gestione di aree affidate in concessione potrà essere consentito un solo rinnovo a richiesta del concessionario per un periodo massimo di anni 5 (cinque) con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente del precedente periodo di gestione, ovvero della durata del periodo di ammortamento degli investimenti, che dovrà risultare dal piano economico-finanziario della concessione richiesta;

Ogni triennio, ovvero ogni quinquennio per le aree concesse per 5 (cinque) anni, il Comune provvederà alla pubblicazione del bando per l'affidamento delle aree disponibili in concessione, adozione e sponsorizzazione. La convenzione per l'affidamento in concessione della aree verdi pubbliche di cui al presente regolamento ha una durata di anni 3 (tre), rinnovabili una sola volta previa valutazione dell'Ente, ovvero di anni 5 (cinque) rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di ulteriori anni 5 (cinque) con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente anche della durata del periodo di ammortamento degli investimenti, che dovrà risultare dal piano economico-finanziario della concessione richiesta;

La convenzione per l'affidamento in adozione o sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche ha una durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo tacito in assenza di contestazioni.

Visto il parere della Commissione 5 – Modifiche statutarie, elaborazione, proposizione e revisione regolamenti espresso in data 01.10.2019;

Considerato che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione;

COPIA

Visto il proprio parere alla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato che al competente Settore V, ai sensi dell'art. 107 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Su impulso dell'Assessore all'Ambiente dott. Claudio Valentini,

PROPONE

- 1) di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento per la gestione delle aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni” già deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 10 in data 14.03.2014:

CAPO 1° ASPETTI GENERALI

- ✓ **al punto 2 (Forme di gestione e collaborazione)** viene aggiunta un'ulteriore forma di gestione – *Adozione ad oggetto specifico*
Questo tipo di adozione ha per oggetto soltanto una specifica attività, quali ad es. la piantumazione di alberature, l'impianto di essenze floreali, l'innaffiaggio di aiuole, alberature e simili. L'unico onere assunto dal soggetto proponente è quello relativo all'oggetto dell'adozione mentre da parte del concedente non si ha assunzione di alcun onere.
- ✓ **il punto 3 (Soggetti legittimati)** viene sostituito come di seguito:
In relazione al diverso grado di impegno richiesto dalle diverse modalità gestionali delle aree a verde, sono tipicamente legittimati a assumere il servizio:
 - in “concessione” gli Enti pubblici, i soggetti con ragione sociale di *Impresa* e gli *Enti no profit*;
 - in “adozione”: *Enti pubblici, Enti no profit, (Associazioni di quartiere, Associazioni di volontariato), ed anche cittadini singoli o associati, comunque senza finalità lucrative;*
 - in “adozione ad oggetto specifico”: *Enti no profit (Associazioni di quartiere, Associazioni di volontariato) ed anche cittadini singoli o associati;*
 - con “sponsorizzazione”: *soggetti con ragione sociale di Impresa*
- ✓ **il punto 4 (Caratteristiche delle aree oggetto dell'affidamento)** viene sostituito come di seguito:
Sulla base delle modalità di gestione delle aree verdi di cui al punto 2 e delle caratteristiche di soggetti legittimati, di cui al punto 3, verranno affidati:
 - mediante “concessione” le aree verdi comunali suscettibili di utilizzazione mediante attività a valenza economica, le aree verdi comunali di maggior estensione e quelle comprendenti attrezzature sportive o ludiche o ad esse contigue;
 - mediante “adozione” le aree suscettibili di una utilizzazione particolare e prevalentemente a servizio di quartieri: possono comprendere piccole strutture sportive o ludiche a valenza rionale (tuttavia con uso non esclusivo degli abitanti del rione);
 - mediante “adozione ad oggetto specifico” tutte le aree verdi comunali escluse quelle già oggetto di altre forme di gestione;
 - mediante “sponsorizzazione” le aree a verde idonee ad ospitare impianti pubblicitari compatibili con la natura e posizione dell'area.

COPIA

CAPO 2°
NORME GESTIONALI E SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE

- ✓ alle Attività fondamentali comuni a tutti i tipi di affidamento viene aggiunto il seguente periodo: *Al fine di implementare il patrimonio arboreo nelle aree verdi comunali, potranno, altresì, essere autorizzate piantumazioni di nuovi alberi a condizioni che i soggetti proponenti si facciano carico dell'attecchimento degli stessi mediante innaffiaggio, zappatura, ecc. per un periodo minimo di anni tre e comunque per tutto il tempo necessario all'attecchimento stesso.*

CAPO 5°
PROCEDURE DI SELEZIONE, MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La parte: "Oltre i casi previsti dal bando pubblico ovvero in caso di esito negativo dello stesso, si potrà procedere ad assegnare per periodi comunque inferiori all'anno le aree verdi pubbliche rimaste deserte, ma richieste successivamente dagli offerenti, quando tali richieste risultino coerenti con l'azione e gli obiettivi del Comune.

La convenzione di affidamento della aree verdi pubbliche di cui al presente regolamento ha durata:

- per un periodo di anni 3 (tre) rinnovabile una sola volta per una pari durata con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente del precedente periodo di gestione in "concessione";
- per un periodo di anni 1 (uno) per le aree affidate in "adozione" e mediante "sponsorizzazione" con decorrenza dalla data di stipula della relativa convenzione, con possibilità di rinnovo tacito in assenza di contestazioni", **viene sostituita come di seguito:**

Oltre i casi previsti dal bando pubblico, ovvero in caso di esito negativo dello stesso, si potrà procedere ad assegnare le aree verdi pubbliche rimaste deserte richieste successivamente, quando tali richieste risultino coerenti con l'azione e gli obiettivi del Comune; la durata delle relative convenzioni scadrà al momento della pubblicazione del nuovo bando.

Nel caso di gestione di aree affidate in concessione potrà essere consentito un solo rinnovo a richiesta del concessionario per un periodo massimo di anni 5 (cinque) con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente del precedente periodo di gestione, ovvero della durata del periodo di ammortamento degli investimenti, che dovrà risultare dal piano economico-finanziario della concessione richiesta;

Ogni triennio, ovvero ogni quinquennio per le aree concesse per 5 (cinque) anni, il Comune provvederà alla pubblicazione del bando per l'affidamento delle aree disponibili in concessione, adozione e sponsorizzazione. La convenzione per l'affidamento in concessione della aree verdi pubbliche di cui al presente regolamento ha una durata di anni 3 (tre), rinnovabili una sola volta previa valutazione dell'Ente, ovvero di anni 5 (cinque) rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di ulteriori anni 5 (cinque) con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente anche della durata del periodo di ammortamento degli investimenti, che dovrà risultare dal piano economico-finanziario della concessione richiesta;

La convenzione per l'affidamento in adozione o sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche ha una durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo tacito in assenza di contestazioni.

- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000, stante l'urgenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V

Ing. Domenico Cricchi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SETTORE V - Verde Pubblico

IL DIRIGENTE DOMENICO CRICCHI

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

Approvazione modifica Regolamento per la gestione delle aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni

“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

MOTIVAZIONE DEL PARERE

Le modifiche al regolamento, già esaminate nella Commissione consiliare, tendono ad incrementare gli investimenti da parte dei concessionari per richieste concessorie di anni cinque, prorogabili per ulteriori anni cinque, a fronte della presentazione di un piano economico finanziario che dovrà presentare le caratteristiche della congruità e dell'equilibrio. Viene anche introdotta la modalità di gestione in "Adozione ad oggetto specifico" per la sola cura di alcuni aspetti (alberature, fioriture, etc) a carico del soggetto richiedente.

Comune di Rieti, li 29/10/2019

Il Dirigente del Settore

DOMENICO CRICCHI

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CRICCHI DOMENICO

CODICE FISCALE: TINIT-CRCDNC53B02E535C

DATA FIRMA: 29/10/2019 12:20:06

IMPRONTA: 34373063313734643638653639323937393435353731313833656163653734323437313030666465

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE: FINANZIARIO

DIRIGENTE

Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto

Approvazione modifica Regolamento per la gestione delle aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni

✓ **PARERE NON DOVUTO:**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come da dichiarazione del dirigente proponente

Comune di Rieti, lì 11/11/2019

Il Responsabile del Settore Finanze e patrimonio

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI


Questo documento è stato firmato da:

NOME: LOMBARDI MARIA

CODICE FISCALE: IT:LMBMRA67R48E958I

DATA FIRMA: 11/11/2019 18:15:27

IMPRONTA: 36313639363730626162636434393133373138613133313130616662363666613163313530633361



CITTA' DI RIETI

V Settore – Ufficio Verde Pubblico

REGOLAMENTO

**PER LA GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI
MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI**

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI
mediante affidamento a soggetti esterni**

Sommario

**CAPO 1°
ASPETTI GENERALI**

**CAPO 2°
NORME GESTIONALI E SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE**

**CAPO 3°
ONERI E GARANZIE DELL’AFFIDATARIO**

**CAPO 4°
CONTRIBUTI COMUNALI E CONTROLLI**

**CAPO 5°
PROCEDURE DI SELEZIONE, MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

CAPO 1° ASPETTI GENERALI

1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le forme e le modalità di gestione delle aree verdi comunali con riferimento al coinvolgimento di soggetti esterni nella valorizzazione e nella gestione di esse.

Ogni affidamento di aree verdi comunali è assoggettata alle norme e procedure previste nel presente regolamento.

L'elenco delle aree verdi pubbliche, suscettibili di affidamento a soggetti esterni è allegato al presente regolamento (Allegato A), esso verrà aggiornato all'inizio di ogni anno a cura dell'Ufficio Verde Pubblico.

I soggetti esterni interessati contribuiscono alla valorizzazione (qualitativa e quantitativa) alla manutenzione, alla gestione ed all'utilizzo delle aree verdi comunali al fine di favorire il potenziamento delle qualità ambientali, sociali ed economiche attraverso il miglioramento della sicurezza, la conservazione, il godimento da parte dei cittadini, l'aggregazione sociale, le attività ludiche e sportive, gestione di chioschi e strutture simili a servizio dell'area verde pubblica, questi ove possibile.

In ogni modo le attività compiute dal gestore nelle aree verdi comunali non ne possono limitare in alcun modo la funzione e la destinazione pubblica.

2 – Forme di gestione e collaborazione.

La forma principale di gestione delle aree verdi comunali, comunque denominate (parchi, giardini, sentieri, aiuole), rimane quella in economia diretta da parte del comune, salvo le ulteriori forme previste dal presente regolamento: è sempre facoltà del comune intervenire direttamente in via sostitutiva.

Il coinvolgimento di soggetti esterni nella gestione delle aree verdi comunali può avvenire secondo le seguenti modalità:

Concessione

In questo caso il comune delega il concessionario a gestire interamente l'area verde per un periodo pluriennale, rimanendo l'ente proprietario titolare delle sole funzioni di alta sorveglianza, che esercita in modo discontinuo attraverso i propri uffici. La concessione è onerosa e prevede il pagamento di un canone annuo al comune da parte del concessionario, correlato alla possibilità di utilizzazione dell'area per attività a valenza economica. In caso di contiguità dell'area oggetto di concessione con impianti sportivi comunali, la concessione stessa potrà prevedere l'estensione dell'affidamento a tali impianti.

Caratteristica fondamentale della concessione è il potenziamento dell'offerta di attività ricreative, ludiche, sportive, sociali e ambientali.

Adozione

È una forma particolare di concessione che si distingue da quella propriamente detta per l'assenza di un canone da corrispondere al comune, per essere l'affidamento di tipo annuale, anche tacitamente rinnovabile, e per un maggiore potere/dovere di ingerenza e sorveglianza da parte dell'Ente proprietario. Il comune può favorire questo tipo di concessione mediante l'erogazione di un contributo adeguato alle dimensioni ed alla specificità dell'area.

L'adozione si caratterizza per una maggiore cura dell'area rispetto a quella normalmente esercitabile dall'Ente proprietario al fine di migliorarne la godibilità da parte dei cittadini.

Adozione ad oggetto specifico

Questo tipo di adozione ha per oggetto soltanto una specifica attività, quali ad es. la piantumazione di alberature, l'impianto di essenze floreali, l'innaffiaggio di aiuole, alberature e simili. L'unico onere assunto dal soggetto proponente è quello relativo all'oggetto dell'adozione mentre da parte del concedente non si ha assunzione di alcun onere.

Sponsorizzazione

Costituisce l'affidamento dell'area a soggetto esterno a soli fini manutentivi e di miglioramento estetico con possibilità da parte di questo di esercitarvi manifestazioni di pubblicità conformemente al presente regolamento, al codice della strada e relativo regolamento di attuazione ed al regolamento di pubblicità comunale. L'Ente proprietario esercita costantemente attività di controllo, mediante i propri settori, secondo le competenze di ognuno.

In ogni caso le modalità della pubblicità dovranno essere improntate a criteri di sobrietà, proporzionalità con la superficie dell'area, buon gusto e dovranno essere preventivamente concordate con gli Uffici competenti, tenendo conto di quanto previsto al capo 3°, capoverso 7.

La Giunta Comunale stabilisce le aree verdi da affidare mediante le forme suddette e fissa l'entità dei canoni da corrispondere in caso di concessione (da porre a base di gara) e l'entità del contributo⁽¹⁾ comunale da corrispondere per le aree affidate mediante adozione.

3 – Soggetti legittimati

In relazione al diverso grado di impegno richiesto dalle diverse modalità gestionali delle aree a verde, sono tipicamente legittimati a assumere il servizio:

- in "concessione" gli Enti pubblici, i soggetti con ragione sociale di Impresa e gli Enti no profit;
- in "adozione": Enti pubblici, Enti no profit, (Associazioni di quartiere, Associazioni di volontariato), ed anche cittadini singoli o associati, comunque senza finalità lucrative;
- in "adozione ad oggetto specifico": *Enti no profit (Associazioni di quartiere, Associazioni di volontariato) ed anche cittadini singoli o associati;*
- con "sponsorizzazione": soggetti con ragione sociale di Impresa.

4 – Caratteristiche delle aree oggetto dell'affidamento

Sulla base delle modalità di gestione delle aree verdi di cui al punto 2 e delle caratteristiche di soggetti legittimati, di cui al punto 3, verranno affidati:

- mediante "concessione" le aree verdi comunali suscettibili di utilizzazione mediante attività a valenza economica, le aree verdi comunali di maggior estensione e quelle comprendenti attrezzature sportive o ludiche o ad esse contigue;
- mediante "adozione" le aree suscettibili di una utilizzazione particolare e prevalentemente a servizio di quartieri: possono comprendere piccole strutture sportive o ludiche a valenza rionale (tuttavia con uso non esclusivo degli abitanti del rione);
- mediante "adozione ad oggetto specifico" tutte le aree verdi comunali escluse quelle già oggetto di altre forme di gestione;
- mediante "sponsorizzazione" le aree a verde idonee ad ospitare impianti pubblicitari compatibili con la natura e posizione dell'area.

Ogni forma di gestione da parte dei soggetti esterni dovrà rispettare le caratteristiche peculiari o vocazionali dell'area.

⁽¹⁾ A solo titolo di compartecipazione alle spese (confronta. parere dirigente Settore Finanziario in data 11.03.2014)

CAPO 2° NORME GESTIONALI E SPECIFICHE TECNICHE MANUTENTIVE

Attività fondamentali comuni a tutti i tipi di affidamento

Ogni affidatario di aree verdi comunali (tanto in concessione, quanto in adozione, quanto anche con sponsorizzazione) dovrà garantire con l'ordinaria diligenza le seguenti attività fondamentali, qualificabili come attività di manutenzione ordinaria, tutela ambientale, sicurezza e conservazione.

In particolare dovranno essere soddisfatte le seguenti necessità:

- sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento, lotta alle erbe infestanti;
- cura delle fioriture, ove presenti;
- annaffiatura;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- tutela igienica e relativo smaltimento, rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati;
- regolazione degli impianti d'innaffiaggio, ove presenti;
- piccole riparazioni degli eventuali impianti di illuminazione e irrigazione;
- potatura stagionale di siepi, di essenze arbustive o erbacce, ove presenti;
- segnalazione al Comando dei Vigili Urbani di atti vandalici, danneggianti o deturpamenti anche da parte di ignoti;
- eventuale servizio di apertura e chiusura dei cancelli di accesso, ove presenti nell'area, negli orari stabiliti dall'amministrazione comunale.

Al fine di implementare il patrimonio arboreo nelle aree verdi comunali, potranno, altresì, essere autorizzate piantumazioni di nuovi alberi a condizioni che i soggetti proponenti si facciano carico dell'attecchimento degli stessi mediante innaffiaggio, zappatura, ecc. per un periodo minimo di anni tre e comunque per tutto il tempo necessario all'attecchimento stesso.

Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite per ciascun tipo di affidamento le ulteriori attività specifiche:

Attività specifiche per le aree affidate in "concessione"

- custodia (apertura, chiusura e sorveglianza);
- manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e/o sportive;
- lotta ai corpi fungini e sporiformi;
- manutenzione dei corpi illuminanti;
- cura degli aspetti fitosanitari e strutturali delle alberature;
- manutenzione del patrimonio naturalistico;
- assicurare, mediante opportune strutture mobili (precarie), ove già non esistenti, il riparo dei frequentatori da possibili intemperie, acquazzoni, eccessiva insolazione, etc;
- assicurare la disponibilità di servizi igienici, ove già non esistenti, mediante bagni di tipo chimico;
- valorizzazione e incremento del patrimonio botanico.

Al Contraente, quale detentore dell'area, potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura dell'amministrazione comunale, inerenti sistemazioni di arredi, pavimentazioni, recinzioni, impianti anche di materiale vegetale, compresa la messa a dimora di nuove alberature in esecuzione della Legge n. 10/2013.

Attività specifiche per le aree affidate in “adozione”

- lotta ai corpi fungini e sporiformi;
- manutenzione minima delle attrezzature ludiche per garantirne la sicurezza e l'efficienza;
- controllo dei punti luce spenti o malfunzionanti;
- controllo di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti;
- manutenzione e cura del patrimonio naturalistico e arboreo in particolare.

Al Contraente, quale detentore dell'area, potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura dell'amministrazione comunale, inerenti sistemazioni di arredi, pavimentazioni, recinzioni, impianti anche di materiale vegetale, compresa la messa a dimora di nuove alberature in esecuzione della Legge n. 10/2013.

Attività specifiche per aree affidate con “sponsorizzazione”

- migliorare la percezione estetica delle aree con arredi artistici e/o con essenze floreali, comunque tali da non costituire elemento di distrazione nella guida, indurre abbagliamento e/o errata percezione della segnaletica stradale.

CAPO 3°

ONERI E GARANZIE DELL’AFFIDATARIO

I soggetti assegnatari (in concessione, adozione e sponsorizzazione) dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi in conformità a quanto stabilito dalla convenzione (Allegato B: Schema di Convenzione tra ‘Soggetto Esterno Assegnatario e Comune di Rieti). Tutti gli oneri relativi ai consumi, spese, imposte e tasse, qualora dovute e correlate alla stipula della convenzione, sono a carico dell'assegnatario.

Sono inoltre a carico dell'assegnatario le spese riguardanti la realizzazione e il funzionamento dei punti di ristoro, ove consentiti, secondo le modalità stabilite dagli Uffici competenti.

Il soggetto assegnatario assume a proprio carico la responsabilità per danni a persone o cose provocati nel corso di espletamento delle attività di manutenzione e gestione proposte e/o indicate nella convenzione stipulata.

Il soggetto assegnatario, prima di procedere ad interventi manutentivi (sia pure migliorativi) diversi da quelli proposti e/o indicati nella convenzione stipulata, dovrà acquisire il parere favorevole del Settore VI (Ufficio Servizio Verde Pubblico) del Comune. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, della convenzione stipulata, mentre l'affidatario potrà avvalersi di soggetti esterni per effettuare a propria cura ed onere le attività manutentive.

È fatto obbligo al soggetto assegnatario rispettare e mantenere le funzioni ad uso pubblico dell'area a verde, oggetto dell'intervento, conformemente alla destinazione urbanistica; l'area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una trasformazione o una diversa destinazione d'uso rispetto a quella originaria.

Per l'occupazione delle aree verdi concesse non è dovuta la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Per le targhe o i tabelloni relativi all'affidamento delle aree verdi l'assegnatario non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. Il concessionario potrà avvalersi di segnalare la forma di presa in carico dell'area verde collocando all'interno della stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, (quindi previo nulla osta del Comando Polizia Municipale), garantendo il rispetto del Nuovo Codice della Strada, targhe in cui sia riportata la seguente dicitura: “La manutenzione di questa area è stata affidata dalla Città di Rieti alla ditta/cooperativa/associazione ecc. con sede in.....tel.....”

Tutte le spese, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione sono a carico del Contraente, compreso l'onere di specifica polizza assicurativa (aggiuntiva e complementare rispetto a quella comunale) che tenga indenne il Comune di Rieti da possibili danni a frequentatori, a passanti, comunque derivanti dall'utilizzo di strutture installate dal Contraente, ovvero da incuria della cosa data in custodia.

Il Contraente assume la responsabilità per danni a cose e persone imputabili alla conduzione dei lavori, nonché a difetti di gestione o manutenzione ordinaria e comunque derivanti dall'esecuzione della presente convenzione, sollevandone contemporaneamente il Comune di Rieti.

È sottinteso che per la durata della concessione lo stesso sarà responsabile verso terzi della agibilità totale dell'area oggetto di concessione.

All'atto del rilascio della concessione dovrà essere prodotta la suddetta polizza assicurativa, che farà parte integrante della concessione stessa.

CAPO 4° CONTRIBUTI COMUNALI E CONTROLLI

Il Comune di Rieti, allo scopo di incentivare la sola pratica dell'adozione di aree e spazi verdi comunali, potrà concedere un contributo agli Enti pubblici, Enti no profit (Associazioni di quartiere, Associazioni di volontariato), cittadini singoli o associati, senza finalità lucrative, ecc., al fine di vedere assicurati da parte del gestore tutti gli oneri assunti.

Il contributo sarà quantificato con criteri di proporzionalità in relazione all'estensione dell'area adottata, al pregio estetico e naturalistico della stessa e al livello di frequentazione da parte dei cittadini. Il contributo concesso per agevolare il raggiungimento degli obiettivi succitati verrà erogato di norma nella misura del 50% a titolo di acconto ed il restante 50% a saldo: tale rata di saldo potrà subire, comunque, delle decurtazioni in caso di presenza di contestazioni scritte da parte degli uffici comunali preposti al controllo.

La prima contestazione formale ha valore di diffida e non comporta decurtazioni economiche, la seconda contestazione formale ha valore di intimazione e comporta una decurtazione del 5% del contributo.

Le successive contestazioni saranno progressivamente aumentate del 50% (quindi 7,5%, 11,25%, 16,875%, ecc.) fino a quando non saranno adottati i provvedimenti di revoca.

CAPO 5° PROCEDURE DI SELEZIONE, MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I soggetti interessati alla gestione di una delle aree verdi individuate dal comune da concedere in regime di concessione, adozione o sponsorizzazione a seguito di avviso pubblico, od anche successivamente per le aree rimaste non concesse, dovranno presentare richiesta all'Amministrazione Comunale.

Alla domanda dovrà essere allegata la modulistica predisposta da questo Comune (Allegato C: Istanza di manifestazione di interesse), contenente le seguenti informazioni:

- dati del richiedente;
- curriculum, contenente eventuali attività svolte in precedenza dal soggetto proponente;
- proposta degli interventi da effettuare, specificando in particolare, le attività da svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, eventuali altri mezzi e attrezzature ritenute necessarie;
- per le aree oggetto di gestione mediante "concessione", un progetto sociale di utilizzo che favorisca l'utilizzazione ed il godimento del bene pubblico da parte dei cittadini, mediante il miglioramento

delle qualità ambientali e della sicurezza, il potenziamento del patrimonio naturalistico esistente, l'organizzazione di manifestazioni ricreative e/o culturali, ludiche e sportive, queste ultime ove possibile, che possano favorire nuovi inserimenti occupazionali.

Nei punti di ristoro, ove presenti e/o previsti, sarà consentita la sola somministrazione di alimenti e bevande analcoliche, con assoluto divieto di installare videogiochi, slot machine e qualsiasi altro strumento che possa indurre a forme di ludopatia. La diffusione di musica potrà avvenire compatibilmente con il piano di zonizzazione acustica.

Ogni autorizzazione amministrativa per attività aventi carattere commerciale o, comunque, profittabile deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Annona e Mercati e dalle altre autorità aventi competenza.

L'affidamento delle aree verdi comunali verrà effettuato secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, quale risulterà dal relativo bando di gara.

L'offerta più vantaggiosa verrà individuata in base ai criteri distinti a seconda che si tratti di "concessioni", "adozioni" o "sponsorizzazioni".

In particolare per gli affidamenti:

- in "concessione", verranno valutati il progetto sociale di utilizzazione dell'area congiuntamente all'offerta economica del richiedente (canone). Il concessionario dovrà farsi carico di proseguire i progetti sociali in essere, ove già consolidati;
- in "adozione", verranno valutati il progetto manutentivo gestionale e le attività sociali proposte;
- con "sponsorizzazione", verrà valutata la valenza estetica della proposta di arredo e di manutenzione.

Agli sponsor è richiesto, altresì:

- l'indicazione dell'eventuale ditta specializzata che curerà gli interventi manutentivi;
- un bozzetto quotato delle targhe pubblicitarie da installare nell'area oggetto di "sponsorizzazioni".

Le istanze dovranno pervenire entro i termini previsti dal bando o in qualsiasi periodo dell'anno per le aree rimaste non concesse.

In prima applicazione le istanze potranno pervenire a seguito della entrata in vigore del Regolamento. Le istanze pervenute e relativa documentazione, saranno esaminate e valutate da apposita Commissione.

Oltre i casi previsti dal bando pubblico, ovvero in caso di esito negativo dello stesso, si potrà procedere ad assegnare le aree verdi pubbliche rimaste deserte richieste successivamente, quando tali richieste risultino coerenti con l'azione e gli obiettivi del Comune; la durata delle relative convenzioni scadrà al momento della pubblicazione del nuovo bando.

Nel caso di gestione di aree affidate in concessione potrà essere consentito un solo rinnovo a richiesta del concessionario per un periodo massimo di anni 5 (cinque) con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente del precedente periodo di gestione, ovvero della durata del periodo di ammortamento degli investimenti, che dovrà risultare dal piano economico-finanziario della concessione richiesta;

Ogni triennio, ovvero ogni quinquennio per le aree concesse per 5 (cinque) anni, il Comune provvederà alla pubblicazione del bando per l'affidamento delle aree disponibili in concessione, adozione e sponsorizzazione. La convenzione per l'affidamento in concessione delle aree verdi pubbliche di cui al presente regolamento ha una durata di anni 3 (tre), rinnovabili una sola volta previa valutazione dell'Ente, ovvero di anni 5 (cinque) rinnovabile una sola volta per un periodo massimo di ulteriori anni 5 (cinque) con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente anche

della durata del periodo di ammortamento degli investimenti, che dovrà risultare dal piano economico-finanziario della concessione richiesta;

La convenzione per l'affidamento in adozione o sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche ha una durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo tacito in assenza di contestazioni.

L'affidatario, senza obbligo alcuno, può in qualsiasi momento recedere dalla concessione attraverso comunicazione scritta che dovrà comunque pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) mesi prima della data di fine rapporto.

Il Comune, qualora si riscontrino nel corso della durata dell'affidamento motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione in qualunque momento previa comunicazione scritta al soggetto assegnatario almeno 3 (tre) mesi prima della data di recesso.

Il Comune potrà esercitare il potere di revoca dell'affidamento, comunque denominato (concessione, adozione, sponsorizzazione), a seguito di formali contestazioni di oggettivo inadempimento della convenzione. Tali contestazioni non potranno in ogni caso superare il numero di tre per ogni anno di affidamento, intendendosi che dopo la terza contestazione formale si procederà alla ripresa in carico dell'area da parte del comune; tale provvedimento potrà comunque avvenire anche a seguito della seconda contestazione, in caso di esistenza di situazioni pericolose o costituenti insidia per i frequentatori dell'area.

I dati dei quali il Comune di Rieti entra in possesso a seguito del presente avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le norme regolamentari in materia di gestione delle aree verdi, ivi incluse quelle di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 14/11/2002.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI

Allegato A: Elenco Aree Verdi suscettibili di affidamento a soggetti esterni

1) Via Lama 1.....	<i>in concessione</i>
2) Viale Fassini – Parco "Il Coriandolo".....	<i>in concessione</i>
3) Via Ugo La Malfa – Parco della Croce Rossa	<i>in concessione</i>
4) Piazza Angelucci.....	<i>in concessione</i>
5) Parco dell'Elefante.....	<i>in concessione</i>
6) Vazia – Zona Artigianale.....	<i>in concessione</i>
7) Parco Borgo S. Antonio.....	<i>in concessione</i>
8) Parco Via Liberato di Benedetto.....	<i>in concessione</i>
9) S.Elia.....	<i>in concessione</i>
10) Colle S. Mauro.....	<i>in concessione</i>
11) Area Verde Chiesa Nuova (Lottizzazione).....	<i>in concessione</i>
12) Via Lama 2	
13) Via Martiri delle Fosse Reatine	
14) Via Rosatelli	
15) Via S.D'Acquisto – Parco Paul Harris	
16) Via A.M.Ricci angolo Via Aldo Moro	
17) Via Leopardi	
18) Via D'Orazi	
19) Via Cipriani	
20) Piazza della Meridiana	
21) Via P.L.Mariani	
22) Largo Iacoboni	
23) Via Mitrotti	
24) Via Angelucci	
25) Via Comotti	
26) Vazia – Via Lombardia	
27) Parco dei Bersaglieri	
28) Madonna del Passo 2	
29) Castel S.Benedetto	
30) S.Giovanni Reatino	
31) Poggio Fidoni	
32) S.Vincenzo	
33) Piazza XXIII Settembre	
34) Piazza della Stazione e monumento ai caduti	
35) Porta D'Arce	
36) Piazza Marconi	
37) Piazza 1° Maggio	
38) Fonte Cottorella	
39) Piazza Salvo D'Acquisto	
40) Piazza Unità d'Italia	
41) Viale Morroni e Viale Canali	
42) Piazzale Leoni	
43) Viale Maraini	
44) Via L.Mattei (nuovo sottopasso FF.SS.)	
45) Piazza Matteocci – Regina Pacis	
46) Piazza della Repubblica	
47) Viale De Juliis	
48) Largo Caravaggio	
49) Via Miceli (statua del contadino)	
50) Largo Fiordeponi	
51) Rotatoria Fondiano	
52) Rotatoria Fassini	
53) Rotatoria Quattro Strade	
54) Rotatorie Via S.Pertini (2)	
55) Rotatoria Piazza Marconi	
56) Via Contigliano	
57) Area tra Via Verani e Via Duprè Theiseider	
58) Via Campanelli	

- 59) *Via F.lli Cervi*
- 60) *Via Costanzi*
- 61) *Svincoli Via Togliatti – Terminilese, Via Togliatti – Via delle Acque*
- 62) *Svincolo Villa Reatina – Aiuole pass. F.S.*
- 63) *Svincolo SS 4 Bis – Porta D'Arce*
- 64) *Svincolo Terminilese – Via P.L.Mariani*
- 65) *Svincolo Via Verani – Via Borsellino*
- 66) *Svincolo Via S.Sassetti – Via Salaria x Roma*
- 67) *Svincolo Duprè Theiseider – Via dei Salici*
- 68) *Svincolo Via Nenni*
- 69) *Via Canniccia*
- 70) *Via Cellini (2)*
- 71) *Chiesa Nuova*
- 72) *Casette*
- 73) *Castelfranco*
- 74) *Vazia (via Cantalice)*
- 75) *Vazia (via Lisciano)*
- 76) *Lisciano*
- 77) *Maglianello Basso*
- 78) *Villa Reatina (area vicino la chiesetta)*
- 79) *Parco Archeologico Madonna del Passo*
- 80) *Area tra Via Aldo Moro e Via Leone Cattani (2)*
- 81) *Area tra Via Leone Cattani e Via Colarieti Tosti*
- 82) *Aree Via A.M.Ricci (2)*
- 83) *Largo V.Pitoni*
- 84) *Largo Iseo*
- 85) *Largo Lago di Ventina*
- 86) *Largo Trasimeno*
- 87) *Piazza Fusacchia Fusati*
- 88) *Piazza Poggio Moiano*
- 89) *Aree verdi Campoloniano*
- 90) *Area verde Via Palmegiani (ex Scanzani)*
- 91) *P.zza Oberdan*
- 92) *Area Verde Chiesa Nuova*
- 93) *Via Martin Luter King*

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI
MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI**

Allegato B/1: Schema di Convenzione tra "Soggetto Esterno Affidatario in "Concessione" e Comune di Rieti

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Rieti, nella sede comunale,

TRA

il Comune di Rieti avente il n. 00100700574 di codice fiscale ed uguale numero di partita IVA, rappresentato dal Dirigente il VI Settore – Ufficio Verde Pubblico _____ nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____, domiciliato per la carica che riveste in Rieti Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta ai sensi dell'art. 53 dello Statuto del Comune;

E

Il Sig. _____, nato a _____, il _____, e residente in _____ Via _____ n° _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto in qualità di _____ della Società/Associazione _____ con sede legale in _____ Via _____ n° _____, avente il numero _____ di partita IVA;

Visto il Regolamento per la gestione di aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni e l'allegato schema di convenzione, approvati con deliberazione consiliare n. ____ del _____;

Visto il Bando per l'affidamento a soggetti esterni in concessione pubblicato in data _____;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ con la quale la gestione del parco pubblico denominato _____ viene affidata in concessione alla Società/Associazione _____ con sede legale in _____ Via _____ n° _____, avente il numero _____ di partita IVA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1

Descrizione del parco

Il Comune di Rieti affida alla Società/Associazione _____ con sede legale in _____ Via _____ n° _____, avente il numero _____ di partita IVA, la gestione in concessione del parco pubblico denominato _____ sito in Rieti Via/Viale _____. La Società/Associazione convenzionata, effettuerà la gestione del parco pubblico, senza alcun onere da parte del Comune di Rieti per lo svolgimento di tutte le attività previste e compatibili con la sua destinazione. Il parco pubblico viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2

Durata

La gestione avrà la durata di anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione e sarà rinnovabile una sola volta per una pari durata con atto formale, previa valutazione da parte dell'Ente del precedente periodo di gestione.

ART. 3

Canone

Il canone annuo per la gestione del parco _____ è fissato in ragione di Euro _____,00 (_____) compresa IVA di legge; tale canone può essere sostituito, in toto o in parte, dall'onere per l'esecuzione, da parte della Società/Associazione convenzionata, di lavori di ripristino e messa in sicurezza necessari per l'utilizzo del parco, da prevedersi in un computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato e allegato alla domanda.

ART. 4

Finalità Sociali

La Società/Associazione convenzionata metterà a disposizione "a titolo gratuito" delle scuole pubbliche il parco e le relative strutture dietro presentazione di semplice richiesta.

Il Comune di Rieti si riserva il diritto di disporre del parco pubblico per scopi e manifestazioni organizzate in proprio con preavviso di 15 giorni.

ART. 5

Orario attività sportive

In ossequio al disposto della Legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, del DPCM del 14.11.1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore e all'art. 44 (titolo V-Tutela della quiete pubblica) del Regolamento di Polizia Urbana, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta negli impianti eventualmente ricompresi nel parco dovrà avvenire entro le ore 22,00.

Gli impianti sportivi eventualmente ricompresi nel parco, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve le diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potranno essere utilizzati e destinati ad attività sportiva meno rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00 previa presentazione al Settore Tutela Ambiente, da parte della società sportiva interessata, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite.

ART. 6

Tariffe

Per l'utilizzo di eventuali strutture sportive presenti nel parco pubblico, La Società/Associazione dovrà applicare solo le tariffe annualmente determinate dal Comune di Rieti, gli importi saranno introitati dalla società convenzionata a copertura delle spese di manutenzione e delle spese di gestione. Le tariffe che la Società/Associazione intende applicare, fermi restando i valori massimi sopra descritti, anche differenziate nelle diverse stagioni, dovranno essere rese pubbliche all'ingresso del parco e comunicate al Comune di Rieti. In ottemperanza alla normativa vigente, gli introiti derivanti dall'utilizzo delle eventuali strutture sportive dovranno essere attestati tramite il rilascio di ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta). L'ingresso degli spettatori è gratuito.

ART. 7

Obblighi assicurativi

La Società/Associazione convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione, manutenzione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nel parco a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente convenzione. La Società/Associazione convenzionata stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone e alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi. La stessa si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni o incendio all'impianto ed ai manufatti in base al valore dello stesso. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso il Comune di Rieti prima della stipula del contratto.

ART. 8

Custodia

Il gestore provvederà alla custodia e alla vigilanza del parco pubblico e delle eventuali strutture annesse, nonché all'apertura e chiusura dello stesso mediante proprio personale, secondo gli orari fissati dal Comune. Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità del parco e delle eventuali strutture annesse.

ART. 9

Divieto di cessione a terzi

Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio di ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni emanate dalla Civica Amministrazione che a suo esclusivo giudizio, per ragioni di pubblico interesse o per fallimento del gestore, potrà revocare in tutto o in parte anche la sola convenzione del servizio di ristoro.

ART. 10 **Manutenzione Ordinaria**

Durante la convenzione sono a carico della Società/associazione convenzionata la manutenzione ordinaria dell'intero parco, delle annesse strutture, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso, che il linea di massima sono i seguenti: sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento, lotta alle erbe infestanti, cura delle fioriture ove presenti, annaffiatura, lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni, tutela igienica e relativo smaltimento, rimozione di erbe infestanti, foglie o oggetti abbandonati, regolazione degli impianti d'innaffiaggio ove presenti, piccole riparazioni degli eventuali impianti di illuminazione e irrigazione, potatura stagionale di siepi e di essenze arbustive o erbacee ove presenti, segnalazione al Comando dei Vigili Urbani di atti vandalici, danneggianti o deturpamenti anche da parte di ignoti. Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite le ulteriori attività specifiche: manutenzione ordinaria delle attrezzature ludiche e/o sportive, lotta ai corpi fungini e sporiformi, manutenzione dei corpi illuminanti, cura degli aspetti fitosanitari e strutturali delle alberature, manutenzione del patrimonio naturalistico, assicurazione mediante opportune strutture mobili (precarie) ove già non esistenti il riparo dei frequentatori da possibili intemperie, acquazzoni, eccessiva insolazione, etc, assicurazione della disponibilità di servizi igienici ove già non esistenti, mediante bagni di tipo chimico, valorizzazione e incremento del patrimonio botanico.

Al Contraente, quale detentore dell'area, potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura dell'amministrazione comunale, inerenti sistemazioni di arredi, pavimentazioni, recinzioni, impianti anche di materiale vegetale, compresa la messa a dimora di nuove alberature in esecuzione della Legge n. 10/2013.

ART. 11 **Utenze**

Gli oneri di conduzione relativi alle forniture di energia elettrica, acqua, quelle relative al telefono, alla tassa rifiuti ed alla pulizia dell'intero immobile, alle imposte applicate a qualsiasi titolo, saranno a carico della Società/Associazione convenzionata. Il costo del riscaldamento e la conduzione di eventuali impianti termici sono a carico della Società/Associazione convenzionata la quale dovrà ottemperare a tutte le norme previste dal D.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12 **Manutenzione Straordinaria**

Sono normalmente a carico del Comune di Rieti, che peraltro per proprie insindacabili esigenze può sostituire sempre e comunque il Contraente anche nelle attività manutentive di cui all'art. 10, le attività di manutenzione straordinaria relative ai manufatti o prefabbricati preesistenti di proprietà del Comune, alle recinzioni, alle strade ed agli impianti irrigui e di illuminazione.

ART. 13 **Controlli**

Il Comune di Rieti, avrà libero accesso al parco per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'intera struttura che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 14.

ART. 14 **Sanzioni**

In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza della società convenzionata con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

Nel caso si tratti di gestione sociale di impianti sportivi, se dovesse verificarsi un uso distorto dell'impianto stesso, ovvero una gestione a fini di lucro, il canone da applicare sarà a carattere patrimoniale.

ART. 15

Recesso

La Società/Associazione convenzionata, senza obbligo alcuno, ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso scritto di mesi 3 (tre) prima della data di fine rapporto. In tal caso il Comune di Rieti provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento ferma restando l'acquisizione di tutte le opere realizzate.

Il Comune, qualora si riscontrino nel corso della durata dell'affidamento motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento previa comunicazione scritta alla Società/Associazione _____ almeno 3 (tre) mesi prima della data di recesso.

ART. 16

Restituzione

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, il parco e le annesse strutture dovranno essere riconsegnate al Comune di Rieti in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà del Comune entro tre mesi.

ART. 17

Rinnovo

Alla scadenza della convenzione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo.

ART. 18

Cauzione definitiva

La Società/Associazione convenzionata costituisce cauzione definitiva di Euro _____ tramite polizza assicurativa, fidejussione bancaria o versamento al Tesoriere del Comune a garanzia degli obblighi contrattuali. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 19

Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico della Società/Associazione convenzionata.

Il Dirigente Settore V

La Società/ Associazione

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI
MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI

Allegato B/2: Schema di Convenzione tra "Soggetto Esterno Affidatario in "Adozione" e Comune di Rieti

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Rieti, nella sede comunale,

TRA

il Comune di Rieti avente il n. 00100700574 di codice fiscale ed uguale numero di partita IVA, rappresentato dal Dirigente il VI Settore – Ufficio Verde Pubblico _____ nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____, domiciliato per la carica che riveste in Rieti Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta ai sensi dell'art. 53 dello Statuto del Comune;

E

Il Sig. _____, nato a _____, il _____, e residente in _____ Via _____ n° _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto in proprio/qualità di _____ dell'Associazione _____ con sede in _____ Via _____ n° _____;

Visto il Regolamento per la gestione di aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni e l'allegato schema di convenzione, approvati con deliberazione consiliare n. _____ del _____;

Visto il Bando per l'affidamento a soggetti esterni in adozione pubblicato in data _____;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ con la quale la gestione del parco pubblico denominato _____ viene affidata in adozione alla Società/Associazione _____ con sede legale in _____ Via _____ n° _____, avente il numero _____ di partita IVA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1

Descrizione dell'area

Il Comune di Rieti affida alla Società/Associazione _____ con sede legale in _____ Via _____ n° _____, avente il numero _____ di partita IVA, la gestione in adozione dell'area verde sita in Rieti Via/Viale _____. Il contraente effettuerà la gestione dell'area verde, senza alcun onere da parte del Comune di Rieti per lo svolgimento di tutte le attività previste e compatibili con la sua destinazione. L'area pubblica di circa mq. _____ viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2

Durata

La gestione avrà la durata di anni 1 (uno) a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione e sarà tacitamente rinnovabile in assenza di contestazioni.

ART. 3

Contributo comunale

Per la gestione dell'area il Comune di Rieti garantisce l'erogazione di un contributo annuo complessivo di € _____ che verrà liquidato con unica rata posticipata dietro presentazione di regolare fattura.

ART. 4

Finalità Sociali

Il Comune di Rieti si riserva il diritto di disporre dell'area verde per scopi e manifestazioni organizzate in proprio con preavviso di 15 giorni.

ART. 5
Obblighi assicurativi

Il contraente risponderà di tutti i fatti di gestione e manutenzione stipulando apposita polizza assicurativa che solleverà il Comune da ogni incidente che dovesse verificarsi durante il periodo di adozione.

ART. 6
Custodia

Il contraente provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'area verde e delle eventuali strutture annesse e si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'attività stessa.

ART. 7
Divieto di cessione a terzi

Il contraente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Il contraente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

ART. 8
Manutenzione Ordinaria

Durante la convenzione sono a carico del contraente la manutenzione ordinaria dell'intera area verde, delle annesse strutture, delle eventuali recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione della stessa, che il linea di massima sono i seguenti: sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento, lotta alle erbe infestanti, cura delle fioriture ove presenti, annaffiatura, lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni, tutela igienica e relativo smaltimento, rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati, regolazione degli impianti d'innaffiaggio ove presenti, piccole riparazioni degli eventuali impianti di illuminazione e irrigazione, potatura stagionale di siepi e di essenze arbustive o erbacee ove presenti, segnalazione al Comando dei Vigili Urbani di atti vandalici, danneggianti o deturpamenti anche da parte di ignoti.

Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite le ulteriori attività specifiche: lotta ai corpi fungini e sporiformi, manutenzione minima delle attrezzature ludiche per garantirne la sicurezza e l'efficienza, controllo dei punti luce spenti o mal funzionanti, controllo di atti di vandalismo, di abbandono di rifiuti ingombranti, manutenzione e cura del patrimonio naturalistico e arboreo in particolare.

Al Contraente, quale detentore dell'area, potrà essere richiesta la disponibilità a collaborare ad opere realizzate a cura dell'amministrazione comunale, inerenti sistemazioni di arredi, pavimentazioni, recinzioni, impianti anche di materiale vegetale, compresa la messa a dimora di nuove alberature in esecuzione della Legge n. 10/2013.

ART. 9
Utenze

Gli oneri di conduzione relativi alla eventuale fornitura di acqua ed energia elettrica sono a carico del Comune.

ART. 10
Manutenzione Straordinaria

Sono normalmente a carico del Comune di Rieti, che peraltro per proprie insindacabili esigenze può sostituire sempre e comunque il Contraente anche nelle attività manutentive di cui all'art. 10, le attività di manutenzione straordinaria relative ai manufatti o prefabbricati eventualmente preesistenti di proprietà del Comune, alle recinzioni, alle strade ed agli impianti irrigui e di illuminazione.

ART. 11
Controlli

Il Comune di Rieti, avrà libero accesso all'area verde per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate

inadempienze e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'intera struttura che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 14.

ART. 12
Sanzioni

In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza della convenzione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

ART. 13
Recesso

Il contraente, senza obbligo alcuno, ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso scritto di mesi 3 (tre) prima della data di fine rapporto. Il Comune, qualora si riscontrino nel corso della durata dell'affidamento motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento previa comunicazione scritta al contraente almeno 3 (tre) mesi prima della data di recesso.

ART. 14
Restituzione

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, l'area verde e le annesse strutture dovranno essere riconsegnate al Comune di Rieti in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà del Comune entro tre mesi.

ART. 15
Rinnovo

Alla scadenza della convenzione, in assenza di contestazioni, la stessa potrà essere tacitamente rinnovata.

ART. 16
Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico del contraente.

Il Dirigente Settore V

La Società/Associazione

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI
MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI

Allegato B/3: Schema di Convenzione tra "Soggetto Esterno Affidatario in "Sponsorizzazione" e Comune di Rieti

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in Rieti, nella sede comunale,

TRA

il Comune di Rieti avente il n. 00100700574 di codice fiscale ed uguale numero di partita IVA, rappresentato dal Dirigente il VI Settore – Ufficio Verde Pubblico _____ nato a _____ il _____ Cod. Fisc. _____, domiciliato per la carica che riveste in Rieti Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta ai sensi dell'art. 53 dello Statuto del Comune;

E

Il Sig. _____, nato a _____, il _____, e residente in _____ Via _____ n° _____, il quale dichiara di intervenire in questo atto in qualità di _____ della Ditta/Impresa/Cooperativa _____ con sede legale in _____ Via _____ n° _____, avente il numero _____ di partita IVA;

Visto il Regolamento per la gestione di aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni e l'allegato schema di convenzione, approvati con deliberazione consiliare n. _____ del _____;

Visto il Bando per l'affidamento a soggetti esterni in sponsorizzazione pubblicato in data _____;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° _____ del _____ con la quale la gestione dell'area verde denominata _____ viene affidata mediante sponsorizzazione alla ditta/Impresa/Cooperativa _____ con sede legale in _____ Via _____ n° _____, avente il numero _____ di partita IVA;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1

Descrizione dell'area verde

Il Comune di Rieti affida alla Ditta/Impresa/Cooperativa _____ con sede legale in _____ Via _____ n° _____, avente il numero _____ di partita IVA, la gestione mediante sponsorizzazione dell'area verde sita in Rieti Via/Viale _____. La Ditta/Impresa/Cooperativa convenzionata, effettuerà la gestione dell'area verde, senza alcun onere da parte del Comune di Rieti per lo svolgimento di tutte le attività previste e compatibili con la sua destinazione. L'area verde viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

ART. 2

Durata

La gestione avrà la durata di anni 1 (uno) a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione e sarà tacitamente rinnovabile in assenza di contestazioni.

ART. 3

Obblighi assicurativi

Il contraente risponderà di tutti i fatti di gestione e manutenzione stipulando apposita polizza assicurativa che solleverà il Comune da ogni danno o incidente che dovesse verificarsi a causa del comportamento del personale preposto a tali attività.

ART. 4
Custodia

Il contraente provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'area verde e delle eventuali strutture annesse e si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'attività stessa.

ART. 5
Divieto di cessione a terzi

Il contraente non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la convenzione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione. Il contraente si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti e fatti che ne dovessero derivare.

ART. 6
Manutenzione Ordinaria

Durante la convenzione sono a carico della Ditta/Impresa convenzionata la manutenzione ordinaria dell'intero parco, delle annesse strutture, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione dello stesso, che il linea di massima sono i seguenti: sfalcio periodico dei prati e relativo smaltimento, lotta alle erbe infestanti, cura delle fioriture ove presenti, annaffiatura, lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni, tutela igienica e relativo smaltimento, rimozione di erbe infestanti, fogliame o oggetti abbandonati, regolazione degli impianti d'innaffiaggio ove presenti, piccole riparazioni degli eventuali impianti di illuminazione e irrigazione, potatura stagionale di siepi e di essenze arbustive o erbacce ove presenti, segnalazione al Comando dei Vigili Urbani di atti vandalici, danneggianti o deturpamenti anche da parte di ignoti.

Oltre le sopradette attività comuni, dovranno essere garantite le ulteriori attività specifiche: miglioramento della percezione estetica delle aree con arredi artistici e/o con essenze floreali, comunque tali da non costituire elemento di distrazione nella guida, indurre abbigliamento e/o errata percezione della segnaletica stradale.

ART. 7
Utenze

Gli oneri di conduzione relativi alla eventuale fornitura di acqua ed energia elettrica sono a carico del Comune.

ART. 8
Manutenzione Straordinaria

Sono normalmente a carico del Comune di Rieti, che peraltro per proprie insindacabili esigenze può sostituire sempre e comunque il Contraente anche nelle attività manutentive di cui all'art. 10, le attività di manutenzione straordinaria relative agli impianti irrigui e di illuminazione.

ART. 9
Controlli

Il Comune di Rieti, avrà libero accesso alle aree verdi per verifiche e controlli sulla gestione e su impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocumento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'intera struttura che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione saranno applicate le sanzioni previste dall'articolo 14.

ART. 10
Sanzioni

In caso grave di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza della Ditta/Impresa convenzionata con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni.

ART. 11
Recesso

Il contraente, senza obbligo alcuno, ha facoltà di recedere dalla convenzione con obbligo di preavviso scritto di mesi 3 (tre) prima della data di fine rapporto. Il Comune, qualora si riscontrino nel corso della durata dell'affidamento motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento previa comunicazione scritta al contraente almeno 3 (tre) mesi prima della data di recesso.

ART. 12
Restituzione

Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca anticipata della stessa, il parco e le annesse strutture dovranno essere riconsegnate al Comune di Rieti in normale stato d'uso e manutenzione libere da cose non di proprietà del Comune entro tre mesi.

ART. 13
Rinnovo

Alla scadenza della convenzione, in assenza di contestazioni, la stessa potrà essere tacitamente rinnovata.

ART. 14
Forme pubblicitarie

Il Contraente potrà avvalersi della facoltà di segnalare la forma di presa in carico dell'area verde collocando all'interno della stessa e nella posizione che riterrà più opportuna, (quindi previo nulla osta del Comando Polizia Municipale), garantendo il rispetto nel Nuovo Codice della Strada, targhe in cui sia riportata la dicitura: "*la manutenzione di questa area è stata affidata dalla città di Rieti alla ditta/Impresa/Cooperativa con sede in _____ tel _____*", senza essere tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità. Le dimensioni e le caratteristiche delle targhe pubblicitarie dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune inviando un bozzetto quotato delle stesse.

ART. 15
Spese d'atto

Le spese di atto e conseguenti sono a carico della Ditta/Impresa convenzionata.

Il Dirigente Settore V

La Ditta/Impresa/Cooperativa

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI AREE VERDI COMUNALI

Allegato C: Istanza di manifestazione di interesse

Spett.le COMUNE DI RIETI VI Settore Ufficio Verde Pubblico

OGGETTO: Istanza di adesione all'AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE.

Il sottoscritto..... nato a il.....
residente nel Comune di Provincia Stato
Via / Piazza
legale rappresentante di
i Cittadino singolo o associato:
i Ente pubblico:
i Società:
i Organizzazione di Volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) :
i Associazione di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) :
i Cooperativa con finalità sociali e ambientali (Legge 8 novembre 1991, n. 381) :
i Altro:
con sede nel Comune di Provincia
telefono / fax
Via / Piazza
con codice fiscale n. doc. identità:
e con P. I.V.A. n. con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
ESPRIME

1. la volontà di aderire all' AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE, di cui ha avuto piena cognizione;

2. la volontà di ottenere in assegnazione l'AREA: _____

Per una durata di anni

All'uopo dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dall'Avviso Pubblico in oggetto e allega:

- i breve relazione (min. 2.000 caratteri) sul curriculum e sulle attività svolte quali soggetto proponente;
- i progetto preliminare dell'intervento proposto, specificando in particolare, le attività da svolgere, i mezzi e le attrezzature di cui dispone il soggetto proponente, i mezzi e le attrezzature necessarie da richiedere eventualmente all'Amministrazione Comunale per lo svolgimento delle attività proposte;
- i indicazione della eventuale ditta specializzata che realizzerà gli interventi;
- i schema della targa pubblicitaria, se prevista.

DICHIARA

- di impegnarsi ad eseguire le operazioni di manutenzione secondo le prestazioni minime richieste;
 di non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento a contrattare con l'Amministrazione pubblica.

Rieti, li Firma leggibile

Avvertenza: Apporre sull'istanza una marca da bollo da € 16,00. Allegare copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i

1. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi.

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 27, commi 1 e 2, della legge 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura in oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

b. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di servizi. (eventuale)

c. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

d. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico dei partecipanti.

e. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i.

COPIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la riportata proposta di deliberazione formulata dal Dirigente del Settore V Ing. Domenico Cricchi;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore V Ing. Domenico Cricchi e dal Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio Dott.ssa Maria Lombardi che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della Commissione consiliare permanente n. 5 "*Modifiche Statutari, elaborazione, proposizione e revisione dei Regolamenti comunali* " nella seduta del 1 ottobre 2019, come da attestazione prot. n. 7070 del 11/02/2019 disponibile agli atti;

Alle ore 18:34 il Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini viene sostituita dal Vice Segretario Generale Dott. Carlo Ciccaglioni;

Relaziona sull'argomento l'Assessore Claudio Valentini;

Nel corso del dibattito escono dall'aula i consiglieri comunali: Antonio Boncompagni, Roberto Casanica e Fabrizio Di Vittorio;

Interviene il consigliere Carlo Ubertini al quale replica l'Assessore Valentini;

Alle ore 18:40 il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi viene sostituito dal Vice Presidente Antonio Boncompagni;

Nel corso del dibattito escono dall'aula i consiglieri: Maria Teresa Manzi e Ramacogi Maurizio;

Prende la parola il consigliere Matteo Carrozzoni e successivamente intervengono i consiglieri Moreno Imperatori e Maurizio Ramacogi;

Nel corso del dibattito escono dall'aula Ettore Italo Saletti e Carlo Ubertini; Risulta presente in aula il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi.

Interviene l'Assessore Claudio Valentini e, successivamente prende la parola il consigliere Giosuè Calabrese;

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Antonio Boncompagni, non registrando altri interventi, pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione recante ad oggetto "*Approvazione modifica Regolamento per la gestione delle aree verdi comunali mediante affidamento a soggetti esterni*"; che **viene approvata con il voto favorevole del Sindaco** e di **n. 17** consiglieri: Antonio Boncompagni, Giosuè Calabrese, Matteo Carrozzoni, Roberto Casanica, Morena De Marco, Angela Di Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Stefano Eleuteri, Francesco Forgini, Moreno Imperatori, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Giuliano Sanesi e Carlo Ubertini.

Risultano **assenti n. 15** consiglieri: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Emiliana Avetti, Claudia Chiarinelli, Simone Labonia, Elena Leonardi, Giovanni Ludovisi, Domenico Mareri, Alessandro Mezzetti, Alberta Paris, Simone Petrangeli, Mauro Rossi, Ettore Italo Saletti, Andrea Sebastiani, e Antonio Tosoni .

COPIA

Il Vice Presidente del Consiglio, Antonio Boncompagni pone in votazione per alzata di mano l'immediata esecutività che viene **approvata con il voto favorevole del Sindaco** e di **n. 17** consiglieri: Antonio Boncompagni, Giosuè Calabrese, Matteo Carrozzoni, Roberto Casanica, Morena De Marco, Angela Di Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Stefano Eleuteri, Francesco Forgini, Moreno Imperatori, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Giuliano Sanesi e Carlo Ubertini.

Risultano **assenti n. 15** consiglieri: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Emiliana Avetti, Claudia Chiarinelli, Simone Labonia, Elena Leonardi, Giovanni Ludovisi, Domenico Mareri, Alessandro Mezzetti, Alberta Paris, Simone Petrangeli, Mauro Rossi, Ettore Italo Saletti, Andrea Sebastiani, e Antonio Tosoni .

I lavori del Consiglio comunale terminano alle ore 18:50.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nella registrazione digitale e nel testo stenotipato, che ancorché non materialmente allegato alla presente deliberazione, verrà depositato agli atti.

COPIA

Dal che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio
F.to Antonio Boncompagni



Il Vice Segretario Generale
F.to Carlo CICCAGLIONI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data 05/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.



L'Addetto di Segreteria
F.to Stella Urbani

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27 Febbraio 2020 (art.134 comma 4 D. Lgs del 18/08/2000 n. 267)



Il Vice Segretario Generale
F.to Carlo CICCAGLIONI

Per copia conforme all'originale.

Rieti, li, 05/05/2020



L'Addetto di Segreteria

Stella Urbani

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: URBANI STELLA

CODICE FISCALE: TINIT-RBNSLL64B54L483A

DATA FIRMA: 05/05/2020 10:32:43

IMPRONTA: 356432666337376639363535363966346339303536343233613164626363666466306663537363838